

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CERTA

PIANO DI RENDITA INTEGRATIVA


ARCA VITA
S.P.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Terminologia

ARCA VITA S.p.A.: impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione sulla vita con D.M. n. 18331 del 9/11/1989;

CONTRAENTE: chi stipula il contratto con Arca Vita;

ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;

BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le prestazioni assicurate dal contratto;

PREMIO: l'importo dovuto dal Contraente ad Arca Vita a fronte delle prestazioni assicurate;

PREMIO NETTO: importo versato dal Contraente al netto di imposte ed accessori di polizza;

RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato da Arca Vita per far fronte ai suoi futuri obblighi contrattuali.

Art. 1 - Oggetto del contratto. - Il Piano Assicurativo Certa garantisce alla scadenza il pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile. La costituzione della rendita avviene tramite un piano base composto da una successione di versamenti annui costanti per tutta la durata contrattuale; il Contraente, in regola con i pagamenti del piano base, ha inoltre la facoltà di effettuare uno o più versamenti aggiuntivi per la costituzione di rendite vitalizie aggiuntive che integrano la rendita assicurata con il piano base.

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, Arca Vita applicherà quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, l'inesatta indicazione dell'età o del sesso dell'Assicurato comporta in ogni caso un nuovo calcolo delle somme dovute sulla base dei dati reali.

Art. 2 - Conclusione del contratto. - Il contratto è concluso nel momento in cui Arca Vita invia al Contraente la propria accettazione della proposta.

Il contratto produrrà effetti dalla data di decorrenza indicata in proposta e confermata nella lettera di accettazione.

Art. 3 - Diritto di ripensamento. - Il Contraente può recedere dal contratto, individualmente sottoscritto, entro 30 giorni dal momento in cui è stato informato che il contratto è concluso. Entro tale periodo il Contraente deve inviare, con lettera raccomandata, la notifica di recesso ad Arca Vita.

Arca Vita, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle imposte e delle spese sostenute per l'emissione del contratto come individuate e quantificate nella proposta e nel contratto. La notifica di recesso libera il Contraente dalle future obbligazioni derivanti dal contratto.

Art. 4 - Prestazioni. - In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, Arca Vita corrisponderà una rendita annua vitalizia costituita con il piano base, rivalutata ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza più la somma delle eventuali rendite vitalizie aggiuntive anch'esse rivalutate ad ogni anniversario contrattuale. La rivalutazione avviene nella misura ed in base alle modalità indicate al successivo Art. 5. La rendita annua vitalizia assicurata è pagabile in rate mensili posticipate.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, Arca Vita liquiderà ai Beneficiari:

- per il piano base un importo uguale al premio annuo netto moltiplicato per il numero di premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, rivalutato in base al rapporto tra la rendita annua rivalutata alla data del decesso e quella inizialmente assicurata;
- per ogni eventuale versamento aggiuntivo un importo uguale al premio aggiuntivo netto rivalutato alla data del decesso.

La rivalutazione applicata per il calcolo degli importi liquidabili in caso di decesso è determinata nella misura ed in base alle modalità indicate al successivo Art. 5.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Art. 5 - Limiti di età e di durata. - L'età dell'Assicurato alla de-

correnza del contratto deve essere compresa tra 14 e 64 anni. L'età dell'Assicurato a scadenza può essere fissata, a scelta del Contraente, a 50, 55, 60 o 65 anni.

La durata contrattuale viene calcolata in anni interi ed è pari alla differenza tra l'età a scadenza e l'età alla decorrenza.

Per ogni eventuale versamento aggiuntivo, viene effettuato il calcolo della rendita aggiuntiva in funzione dell'età raggiunta dall'Assicurato e della durata residua (calcolata in anni e giorni) rispetto alla scadenza contrattuale prevista per il piano base.

Art. 6 - Composizione e pagamento del premio. - Il pagamento del premio relativo al piano base può avvenire in rate annuali o mensili anticipate. Il pagamento dei premi verrà effettuato presso la Direzione di Arca Vita o l'Agenzia da essa incaricata. Arca Vita rilascerà annualmente quietanza dei pagamenti effettuati dal Contraente.

Il premio del piano base è comprensivo dell'imposta di legge, degli accessori di polizza, delle spese per l'acquisizione l'incasso e la gestione del contratto fissate nella misura dell'8,5% del premio netto e nel caso di pagamento in rate mensili degli interessi di frazionamento.

Ciascun versamento aggiuntivo è comprensivo dell'imposta di legge, degli accessori di polizza e delle spese di gestione fissate nella misura del 4,5% del versamento aggiuntivo netto.

Il livello del premio annuo minimo richiesto per il piano base è pari a Lit. 1.800.000; per ciascun versamento aggiuntivo il livello minimo richiesto è pari a Lit. 600.000.

Art. 7 - Rivalutazione annua della rendita assicurata. - La rendita assicurata viene annualmente rivalutata in base ai rendimenti conseguiti dalla Gestione «OSCAR», nella misura e con le modalità di seguito indicate.

A tal fine Arca Vita gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione «OSCAR», allegato al presente contratto, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche relative all'insieme dei contratti appartenenti alla suddetta Gestione.

A) Misura della rivalutazione. La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto, sia durante il periodo di differimento che durante l'eventuale periodo di proroga della scadenza di cui al successivo Art. 12, si ottiene moltiplicando il rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione «OSCAR», come determinato dal punto 3) del relativo Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata da Arca Vita, comunque non inferiore all'80%, e sottraendo il tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio. La misura della rivalutazione verrà dichiarata da Arca Vita entro il 31/12 di ciascun anno.

B) Rivalutazione della rendita assicurata dal piano base. Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, in regola con il pagamento dei premi, la rendita assicurata verrà rivalutata in base alla misura di rivalutazione, come determinata al precedente punto A) e secondo le modalità di seguito indicate.

La rendita assicurata rivalutata, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà determinata sommando alla rendita assicurata in vigore alla ricorrenza annuale precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando la rendita inizialmente assicurata per la misura di rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del differimento;

- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura di rivalutazione la differenza tra la rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente e quella inizialmente assicurata.

C) Rivalutazione della rendita aggiuntiva. Ad ogni ricorrenza annuale del contratto la rendita aggiuntiva assicurata verrà rivalutata in base alla misura di rivalutazione come determinata al precedente punto A). La rendita annua rivalutata sarà ottenuta sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto della rendita stessa per la misura di rivalutazione.

Per il periodo di tempo eventualmente intercorrente tra la data di effetto di ciascun premio aggiuntivo e la successiva ricorrenza annuale del contratto, la rendita aggiuntiva sarà rivalutata pro-quota sulla base della stessa misura di rivalutazione del piano base.

La rivalutazione della rendita complessiva assicurata verrà effettuata anche alla scadenza del contratto.

Durante il periodo di godimento, ad ogni ricorrenza annuale del contratto la rendita annua rivalutata sarà ottenuta sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto della rendita stessa per la misura di rivalutazione.

Arca Vita comunicherà annualmente al Contraente gli incrementi della rendita assicurata. Per ogni operazione che richieda il calcolo di una prestazione rivalutata tra due ricorrenze annuali (riduzione, riscatto, sinistro) la rivalutazione sarà effettuata pro-quota per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di calcolo sulla base dell'ultima misura di rivalutazione dichiarata da Arca Vita come determinata al precedente punto A).

Art. 8 - Interruzione del pagamento dei premi del piano base - riduzione. - Il mancato completamento della prima annualità di premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata rimasta insoluita, la risoluzione del contratto e le rate di premio pagate restano acquisite ad Arca Vita.

Nel caso di interruzione del pagamento dei premi, dopo che sia stata corrisposta almeno una intera annualità di premio, l'assicurazione resterà in vigore con una nuova prestazione in caso di vita denominata «rendita ridotta».

L'importo della rendita ridotta viene determinato impiegando la riserva matematica maturata e rivalutata fino alla data relativa alla prima rata di premio non corrisposta, nella corrispondente forma tariffaria a premio unico, gravato del solo caricamento di gestione pari al 4,5%, in base all'età raggiunta dall'Assicurato ed alla residua durata contrattuale.

La rendita ridotta si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale del contratto in base alla misura od alle modalità di rivalutazione indicate al punto C) del precedente Art. 8.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, Arca Vita corrisponderà ai Beneficiari un importo pari alla riserva matematica impiegata per la determinazione del valore di riduzione rivalutata fino alla data del decesso.

Art. 9 - Riattivazione del piano base. - Il contratto ridotto può essere riattivato entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluita. La riattivazione avviene su richiesta del Contraente, effettuando il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi di riattivazione calcolati per il periodo intercorso tra le singole date di scadenza e quella di riattivazione. Gli interessi di riattivazione sono pari alla misura di rivalutazione riconosciuta al contratto all'inizio di ogni anno assicurativo cui ciascuna rata arretrata si riferisce aumentata del tasso tecnico, con un minimo pari al saggio legale di interesse. La riattivazione del contratto ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento dell'importo dovuto da parte del Contraente, le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.

Art. 10 - Riscatto. - Il contratto può essere riscattato, dopo che sia stata corrisposta almeno una intera annualità di premio, entro la scadenza contrattuale. Il Contraente può richiedere il riscatto che comprende sia il piano base sia eventuali versamenti aggiuntivi. Il Contraente può

anche richiedere il riscatto limitatamente ad uno o più degli eventuali versamenti aggiuntivi.

Il valore di riscatto del piano base è pari alla rendita ridotta, come determinata al precedente Art. 9, moltiplicata per il coefficiente indicato in polizza, stabilito in base all'età dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, e scontata finanziariamente al tasso tecnico per il periodo mancante alla scadenza contrattuale.

Il suddetto coefficiente viene maggiorato di tante volte 10,125, per ogni 100 lire di rendita annua, quanti sono gli anni mancanti alla scadenza calcolati a partire dall'anniversario della data di decorrenza che precede la data di richiesta del riscatto, con un massimo di 50,625.

Il valore di riscatto così calcolato non può comunque essere superiore alla riserva matematica maturata.

Per ciascun versamento aggiuntivo, il valore di riscatto è pari alla rendita assicurata aggiuntiva moltiplicata per lo stesso coefficiente sopra determinato e scontata finanziariamente al tasso tecnico per il periodo mancante alla scadenza contrattuale. Su richiesta del Contraente il valore di riscatto può essere convertito in una rendita vitalizia immediata da corrispondere in rate posticipate mensili o annuali e vita natural durante dell'Assicurato.

Alla scadenza contrattuale, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, il contratto è riscattabile ed il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita assicurata per il coefficiente indicato in polizza, stabilito in relazione all'età dell'Assicurato alla scadenza contrattuale. Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.

Art. 11 - Proroga della scadenza. - Su richiesta del Contraente, da effettuarsi almeno un mese prima della scadenza contrattuale, la scadenza dell'assicurazione può essere prorogata ad una successiva ricorrenza della decorrenza contrattuale.

Nel caso in cui Arca Vita accetti tale richiesta, emetterà una apposita appendice.

Art. 12 - Opzioni alla scadenza. - Su richiesta del Contraente, da effettuarsi almeno un mese prima della scadenza contrattuale, la rendita vitalizia assicurata potrà essere convertita in una delle seguenti forme:

- una rendita vitalizia rivalutabile di minore importo da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e successivamente vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita vitalizia rivalutabile di minore importo su due teste: quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata; al decesso dell'Assicurato principale, la rendita sarà reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

È altresì consentito, alla scadenza contrattuale, optare per la conversione di una sola parte della rendita assicurata in capitale, quest'ultimo determinato secondo le modalità di calcolo del valore di riscatto alla scadenza contrattuale.

L'importo della rendita assicurata residua verrà erogato vita natural durante dell'Assicurato.

Art. 13 - Bonus speciali. - Se alla scadenza del contratto il Contraente sceglierà la corresponsione di almeno il 50% della rendita assicurata complessiva, usufruirà di una elevazione dell'aliquota di partecipazione al rendimento annuo dall'80% all'85% per le successive rivalutazioni della rendita.

L'aliquota di retrocessione potrà essere ulteriormente elevata al 90% in funzione dell'importo complessivo dei premi netti versati e della percentuale di godimento della rendita prescelta, secondo le modalità previste dalla tabella seguente:

Percentuale di godimento della rendita prescelta	Importo minimo dei premi netti complessivamente versati (in milioni)
dal 50% al 60%	100
dal 60% al 70%	80
dal 70% all'80%	70
dall'80% al 90%	60
oltre il 90%	50

Qualunque risulterà la percentuale di retrocessione, Arca Vita tratterrà un rendimento minimo pari all'1%.

Art. 14 - Assicurazione complementare per l'esonero del pagamento dei premi in caso di invalidità. - A fronte del pagamento di un sovrappremio annuo, limitatamente alle polizze con età dell'Assicurato a scadenza pari a 50, 55 o 60, Arca Vita garantisce l'esonero del pagamento dei premi residui del piano base nel caso in cui l'Assicurato sia colpito da una invalidità totale e permanente.

Le condizioni regolanti la copertura complementare di invalidità sono allegate al presente contratto.

Art. 15 - Modalità di pagamento. - Per tutti i pagamenti di Arca Vita, relativi alle prestazioni contrattuali, deve essere preventivamente consegnato alla stessa il certificato di nascita dell'Assicurato che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento;
- decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui, tra i Beneficiari, vi siano minori o incapaci.

Arca Vita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, completa dell'originale di proposta e di eventuali appendici, presso la propria sede o la competente Agenzia. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dallo stesso termine, a favore dei Beneficiari.

Art. 16 - Beneficiari delle prestazioni. - Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto ad Arca Vita, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;

- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto ad Arca Vita di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto ad Arca Vita o fatte per testamento.

Art. 17 - Prestiti. - Il Contraente in regola con il pagamento dei premi può ottenere prestiti da Arca Vita, nei limiti del valore di riscatto maturato. Arca Vita indica, nell'atto di concessione, l'ammontare erogato, le condizioni ed il tasso di interesse praticati.

Art. 18 - Cessione del contratto. - Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c.

Tale atto è efficace dal momento in cui Arca Vita riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione. Contestualmente, Arca Vita deve effettuare l'annotazione relativa alla cessione del contratto su polizza o su appendice.

Arca Vita può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1409 c.c.

Art. 19 - Pegno e Vincolo

a) **Pegno.** Il credito derivante dal presente contratto può essere dato in pegno a terzi. Tale atto diventa efficace dal momento in cui Arca Vita riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno, accompagnata dalla dichiarazione di assenso del beneficiario. Contestualmente, Arca Vita deve effettuare l'annotazione dell'avvenuta costituzione di pegno su polizza o appendice. Arca Vita può opporre al creditore pignoratizio tutte le eccezioni che le spettano nei confronti del Contraente originario in base al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 2805 c.c.

b) **Vincolo.** Le somme assicurate possono essere vincolate. Tale atto diventa efficace dal momento in cui Arca Vita riceve comunicazione scritta della costituzione di vincolo, accompagnata dalla dichiarazione di assenso del beneficiario. Contestualmente, Arca Vita deve annotare la sussistenza del vincolo su polizza o appendice.

Art. 20 - Tasse ed imposte. - Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed eventuali aventi diritto.

CONDIZIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE

ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ

Art. 1 - Se l'Assicurato, durante il periodo contrattuale, ma non oltre il compimento del 65° anno di età, diviene invalido in modo totale e permanente, secondo quanto in appresso previsto, la Società esonera il Contraente dal pagamento dei premi, relativi alla Polizza cui la presente assicurazione complementare si riferisce, scadenti successivamente alla data di denuncia dello stato di invalidità.

Art. 2 - Ai sensi e per gli effetti della presente assicurazione complementare si intende colpito da invalidità totale e permanente colui che, per sopravvenutagli malattia organica o lesione fisica qualsiasi, purché l'una come l'altra indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale la capacità all'esercizio della professione o mestiere dichiarati alla Società ed abbia perduto altresì la capacità ad ogni lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini.

Art. 3 - La garanzia di cui alla presente assicurazione complementare non è operativa per i casi di invalidità conseguenti:

- a tentato suicidio;
- ad infortunio aereo, comunque verificatosi, sia in volo che a terra, dipendente da attività professionale aeronautica, militare o civile, dell'Assicurato;
- a cause di guerra.

Art. 4 - Denuncia dell'invalidità e obblighi relativi. - Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente è tenuto a farne denuncia alla Direzione della Società, a mezzo di lettera raccomandata, accludendo un particolareggiato certificato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o lesione che ha prodotto l'invalidità.

A richiesta della Società il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione complementare, hanno l'obbligo:

- di rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione richiesta dalla Società per l'accertamento dello stato di invalidità;
- di fornire tutte le prove che la Società riterrà opportuno per determinare le cause e le conseguenze della malattia o della lesione che hanno prodotto l'invalidità;
- di consentire alla Società tutte le indagini e visite mediche che essa riterrà necessarie.

Art. 5 - L'invalidità permanente e totale, quando riconosciuta, produce i suoi effetti dalla data del timbro postale della lettera raccomandata di cui al precedente articolo.

In caso di riconosciuta invalidità dell'Assicurato, questi ed il Contraente, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione complementare, hanno l'obbligo:

- di raggugliare la Società circa il cambio del luogo di residenza dell'Assicurato;

- di fornire ogni notizia richiesta per accertare il permanere dell'invalidità e di comunicare in ogni caso l'intervenuta cessazione o le mutate condizioni dell'invalidità stessa;
- di consentire che la Società accerti, con medici di sua fiducia, a sue spese, e non più di una volta all'anno, la persistenza dell'invalidità.

Art. 6 - Controversia e Collegio arbitrale. - La Società comunica entro il termine massimo di 180 giorni dalla data del timbro postale della lettera raccomandata di cui all'art. 4 se intende riconoscere o meno l'invalidità denunciata.

Qualora l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, oppure quando ne venga da questa accertata la cessazione, il Contraente, purché la Polizza sia regolarmente in vigore, ha facoltà di chiedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione della Società, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione avutane, la constatazione dello stato d'invalidità dell'Assicurato a mezzo di un Collegio arbitrale composto di tre medici i quali giudicheranno in merito inappellabilmente e senza formalità di procedura.

Dei tre medici anzidetti uno è nominato dalla Società, il secondo dal Contraente ed il terzo scelto dai primi due così nominati. In caso di disaccordo la nomina del terzo arbitro verrà demandata al Presidente del Tribunale di Verona.

Ogni parte sopporta le spese del proprio medico e la metà di quelle del terzo arbitro.

Art. 7 - Finché lo stato d'invalidità non sia stato definitivamente accertato, il Contraente deve continuare il pagamento dei premi, altrimenti verranno applicate le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione relative al mancato pagamento dei premi.

Accertata l'invalidità, o la persistenza di essa, verrà invece restituito l'importo dei premi pagati, scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità.

Art. 8 - Qualora venga accertata la cessazione dell'invalidità totale e permanente dell'Assicurato, la Società notifica, con lettera raccomandata, sia al Contraente che all'Assicurato, la revoca dell'esenzione del pagamento dei premi, dalla data di cessazione dell'invalidità. In questo caso il Contraente, anche se ricorre alla decisione del Collegio arbitrale previsto dall'art. 6, è nuovamente tenuto al pagamento dei premi, altrimenti ridiventano applicabili le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione relative al mancato pagamento dei premi.

Art. 9 - In caso di annullamento o liberazione della Polizza la presente assicurazione complementare si estingue ed i sovrappremi pagati restano acquisiti alla Società.

Art. 10 - Garanzie complementari. - Se la polizza prevede anche altre garanzie complementari, tali garanzie cessano al momento stesso in cui l'Assicurato viene riconosciuto invalido ai sensi delle presenti Condizioni Speciali.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE «OSCAR»

- 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della ARCA VITA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome «OSCAR».

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione «OSCAR».

La Gestione «OSCAR» è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed introdotte con la circ. n. 71 del 26.3.1987 ed eventuali successive disposizioni.

- 2 - La Gestione «OSCAR» è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31.3.75 N. 136, la quale attesta la rispondenza della Gestione «OSCAR» al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione «OSCAR», il rendimento annuo della Gestione «OSCAR», quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

- 3 - Il rendimento annuo della Gestione «OSCAR» per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione «OSCAR» di competenza di quell'esercizio al valore medio della Gestione «OSCAR» stessa.

Per risultato finanziario della Gestione «OSCAR» si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio — compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della Gestione «OSCAR» — al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione «OSCAR» e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione «OSCAR» per i beni di proprietà della Società.

Per valore medio della Gestione «OSCAR» si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della Gestione «OSCAR».

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione «OSCAR» ai fini della determinazione del rendimento annuo della Gestione «OSCAR».

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre (dell'anno successivo).

- 4 - La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

